

COMUNE DI ORSOGNA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Seduta del 22.12.1998 N. 70

OGGETTO: "Approvazione Regolamento per la disciplina delle Entrate - D.Lgs. 15.12.97, n.446 - art.52".

L'anno millenovecentonovantotto
 il giorno **ventidue** del mese di **dicembre**
 alle ore **19,10** nella solita sala delle riunioni
 Previo espletamento delle formalità prescritte dalla vigente Legge
 Comunale, è stato per oggi convocato questo Consiglio Comunale in
 sessione **ordinaria** ed in seduta **pubblica**
 di **prima** convocazione

Relazione di pubblicazione

Il presente verbale è stato
 pubblicato all'albo pretorio del
 Comune il **28 DIC. 1998**

per 15 giorni consecutivi ai
 sensi dell'art. 47 legge 8 giu-
 gno 1990, n. 142.

IL SEGRETARIO



Inviato al Comitato
 di Controllo

il **28 DIC. 1998**

Prot. N. **7593**

CONSIGLIERI	Presenti	Assenti
1) MONTEPARA Fabrizio - Sindaco	x	
2) CICOLINI Antonio		x
3) DI RICO Lara		x
4) MANCINI Domenico	x	
5) BUCCI Raffaele	x	
6) PACE Angelo	x	
7) LA FARCIOLA Massimo	x	
8) DI SIPIO Rocco	x	
9) DELLA PELLE Mariano	x	
10) DI CIERO Camillo	x	
11) SALERNO Anna		x
12) CROGNALE Marisa	x	
13) CIANCIO Filippo	x	
14) DEL GRECO Giovanni		x
15) VERNA Delia	x	
16) FANARO Enrico	x	
17) D'ANGELO Luca	x	

Numero presenti 13

Partecipa il Segretario del Comune Signor **Dott.ssa Evelina**
DI FABIO incaricato della redazione del verbale.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor
Fabrizio MONTEPARA
 nella sua qualità di **Sindaco**
 assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione del
 suindicato oggetto.

- Il Sindaco illustra l'argomento posto all'ordine del giorno;
- Il Consigliere Ciancio Filippo propone come per il punto precedente posto all'ordine del giorno di inserire all'art. 16 il 2° comma che il Regolamento, ai sensi dell'art. 22 della L. 7/8/'90, n. 241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perchè ne possa prendere visione in qualsiasi momento”;
- Il Sindaco decide di accogliere detta proposta;

IL CONSIGLIO COMUNALE

- Vista la proposta del Sindaco con oggetto: “ Approvazione Regolamento per la disciplina delle entrate- D.Lgs. 15.12.97, n.446 - art.52”;
- Considerato che la stessa proposta è parte integrante del presente atto;
- Ritenuto di accogliere e far propria la proposta del Consigliere Ciancio Filippo sopracitata;
- Considerato di dover rendere eseguibile, data l'urgenza, la delibera di che trattasi, con separata votazione;
- Visto il Bilancio 1998;
- Con voti, per alzata di mano, favorevoli n. 9, astenuti n. 4 : Ciancio Filippo, Verna Delia del Gruppo di Minoranza “Progressisti Popolari” e Fanaro Enrico e D'Angelo Luca del Gruppo di Minoranza “Polo della Libertà”;

D E L I B E R A

- Di approvare la proposta di deliberazione che è parte integrante e sostanziale del presente atto, con la seguente integrazione all'art.16 - 2° comma che il presente Regolamento, ai sensi dell'art. 22 della L. 7/8/'90, n. 241, sarà tenuto a disposizione del pubblico perchè ne possa prendere visione in qualsiasi momento”;
- Di dare atto che la presente deliberazione, data l'urgenza, viene resa eseguibile, con separata votazione, ai sensi dell'art. 47, 3° comma - L. 8/6/'90, n. 142, come segue: Voti favorevoli n. 9, astenuti n. 4 : Ciancio Filippo, Verna Delia del Gruppo di Minoranza “Progressisti Popolari” e Fanaro Enrico, D'Angelo Luca del Gruppo di Minoranza Polo della Libertà;
- Di dare atto dei pareri favorevoli espressi come da allegato modello, che è parte integrante e sostanziale del presente atto.





c.a.p. 66036

COMUNE DI ORSOEGNA

PROVINCIA DI CHIETI

DELIBERA N. 70
DATA 22.12.98

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Seduta di: ~~GIUNTA COMUNALE~~ del _____
CONSIGLIO COMUNALE del 22-12-98

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE
ENTRATE - D.Lgs. 15.12.97, n. 446 -art. 52.

Data 16 NOV. 1998

IL SINDACO
(Geom. Fabrizio Montepara)

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 52 del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446, con il quale viene conferita agli Enti Locali la facoltà di regolamentare la gestione di tutte le entrate sia tributarie che patrimoniali;

Considerata la necessità per questo Comune di adottare tale Regolamento al fine di disciplinare la gestione di tutte le entrate sia tributarie che patrimoniali indipendentemente che siano gestite in forma diretta o in qualunque altra forma prevista dalla vigente normativa di legge;

Visto lo schema di Regolamento predisposto, composto di n. 16 articoli;

Visto l'art. 5 della legge 08/06/90, n. 142, e successive modificazioni ed integrazioni, in materia di regolamenti comunali;

Ritenuto che lo schema di regolamento proposto per l'approvazione sia pienamente rispondente alle esigenze di questo Comune;

Visto l'art. 52 del D.Lgs. 15/12/97, n. 446;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Assunti i pareri previsti dalla Legge 08/06/90, n. 142 - art. 53;

con il seguente risultato della votazione proclamato dal Sindaco-Presidente:

presenti n.

votanti n.

astenuti n.

voti favorevoli n.

voti contrari n.

d e l i b e r a

1. di approvare, in applicazione alle norme richiamate in narrativa, il "REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE ENTRATE" che si compone di n. 16 articoli e che, allegato, forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2. di stabilire che per il presente Regolamento non vige l'obbligo di invio al Ministero delle Finanze, secondo le disposizioni chiarificatorie contenute nella circolare 3 Novembre 1998, n. 256/E del Ministero delle Finanze - Dipartimento Entrate.





c.a.p. 66036

COMUNE DI ORSOGNA

PROVINCIA DI CHIETI

REGOLAMENTO

PER LA DISCIPLINA DELLE

ENTRATE

(D.Lgs. 15/12/1997, n. 446 - art. 52)

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 70 del 22/12/1998

Art. 1

Oggetto e finalità del Regolamento

1. Il presente Regolamento ha per oggetto la disciplina generale di tutte le entrate proprie del Comune, sia tributarie che patrimoniali, con esclusione dei trasferimenti erariali, regionali e provinciali, in conformità ai principi dettati dalla Legge 08/06/1990, n. 142, e successive modificazioni ed integrazioni, dal D.Lgs. 25/02/1995, n. 77, e successive modificazioni ed integrazioni, dal D.Lgs. 15/12/1997, n. 446, e successive modificazioni ed integrazioni, e da ogni altra disposizione di legge in materia.

2. Le disposizioni del Regolamento sono volte ad individuare le entrate, a dettare principi per la determinazione delle aliquote dei tributi, dei canoni, delle tariffe e dei prezzi dei servizi, a disciplinare le attività di liquidazione, di accertamento, di riscossione, di contenzioso, di determinazione ed applicazione delle sanzioni, nonché a specificare le procedure, le competenze degli uffici e le forme di gestione.

3. Il reperimento delle risorse tributarie e patrimoniali è finalizzato a raggiungere l'equilibrio economico di bilancio del Comune.

Art. 2

Definizione delle entrate

1. Costituiscono entrate tributarie quelle derivanti dall'applicazione di leggi dello Stato, le quali, in attuazione della riserva dell'art. 23 della Costituzione, individuano i tributi di pertinenza del Comune, le fattispecie imponibili, i soggetti passivi e le aliquote massime con esclusione dei trasferimenti di quote di tributi erariali, regionali e provinciali.

2. Costituiscono entrate di natura patrimoniale tutte quelle che non rientrano nel precedente co. 1, quali canoni e proventi per l'uso e il godimento di beni comunali, corrispettivi e tariffe per la fornitura di beni e per la prestazione di servizi, ed, in genere, ogni altra risorsa la cui titolarità spetta al Comune.

Art. 3

Regolamentazione delle entrate

1. Per ciascun tipo di entrata il Comune è tenuto ad adottare, entro il termine di approvazione del bilancio annuale di previsione, un apposito Regolamento informato ai criteri generali stabiliti nel presente atto. Tale regolamento avrà efficacia dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di approvazione.

2. I Regolamenti adottati per la disciplina delle entrate tributarie debbono essere trasmessi al Ministero delle Finanze, unitamente alla relativa delibera di approvazione.

entro trenta giorni dalla data in cui sono divenuti esecutivi ed entro lo stesso termine sono resi pubblici mediante avviso su Gazzetta Ufficiale.

3. Ove non venga adottato nei termini il Regolamento di cui al co. 1, e per quanto non regolamentato, si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Art. 4

Determinazione delle aliquote, dei canoni, delle tariffe

1. Le aliquote dei tributi sono determinate con apposita delibera entro i limiti stabiliti dalla legge per ciascuno di essi e nei termini previsti per l'approvazione del bilancio, in misura tale da consentire il raggiungimento dell'equilibrio economico di bilancio ed, a tal fine, possono essere variate in aumento o in diminuzione per ciascuna annualità, ove ciò si renda necessario nel rispetto dei suddetti termini temporali.

2. I canoni per l'utilizzo del patrimonio comunale vengono fissati con apposita delibera entro i termini di approvazione del bilancio, in modo che venga raggiunto il miglior risultato economico, nel rispetto dei valori di mercato. Deve altresì essere assicurato l'adeguamento periodico in relazione alle variazioni di detti valori.

3. Le tariffe ed i corrispettivi per la fornitura di beni e per prestazioni di servizi vengono determinati con apposita delibera entro i termini di approvazione del bilancio, in conformità ai parametri forniti dalle singole disposizioni di legge, ove esistano, e, comunque, in modo che con il gettito venga assicurata la copertura dei costi del servizio cui si riferiscono.

Art. 5

Forme di gestione delle entrate

1. Il Consiglio Comunale determina la forma di gestione delle entrate singolarmente per ciascuna di esse o cumulativamente per due o più categorie di entrate per le attività, anche disgiunte, di liquidazione, accertamento e riscossione, scegliendo tra una delle seguenti forme previste dall'art. 52 del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446:

a) gestione diretta in economia, anche in associazione con altri enti locali, ai sensi degli artt. 24, 25, 26, 28 della legge 08/06/1990, n. 142;

b) affidamento mediante convenzione ad azienda speciale di cui all'art. 22, co. 3, lettera e), della legge 08/06/1990, n. 142;

c) affidamento mediante convenzione a società per azioni o a responsabilità limitata, a prevalente capitale pubblico locale, di cui all'art. 22, co. 3, lettera e) della legge 08/06/1990, n. 142, e successive modificazioni e integrazioni, il cui socio privato sia scelto tra i soggetti iscritti nell'albo di cui all'art. 53 del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446.

d) affidamento in concessione mediante procedura di gara ai concessionari di cui al D.P.R. 28/01/1988, n. 43, o ai soggetti iscritti nell'albo di cui all'art. 53 del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446.

2. La forma di gestione prescelta per le entrate deve rispondere ai criteri di maggiore economicità, funzionalità, regolarità, efficienza e fruizione per i cittadini in condizioni di eguaglianza.

3. Le valutazioni per la scelta della forma di gestione indicate nel precedente co. 2 dovranno tenere conto dell'apposita documentata relazione del Responsabile del settore entrate, contenente il dettagliato piano economico riferito ad ogni singola tipologia di entrata, con configurazione della struttura organizzativa ottimale e dei relativi costi e con previsione dei possibili margini riservati al gestore nel caso di affidamento a terzi. Debbono, altresì, essere stabilite opportune forme di controllo circa il raggiungimento degli obiettivi previsti dalla gestione prescelta.

4. L'affidamento della gestione a terzi, che non deve comportare oneri aggiuntivi per il contribuente, può essere rinnovato ai sensi e per gli effetti dell'art. 44, co. 1, della Legge 24.12/1994, n. 724.

5. E' esclusa ogni partecipazione diretta degli amministratori del Comune e loro parenti ed affini entro il quarto grado negli organi di gestione delle aziende nonché delle società miste costituite o partecipate.

Art. 6

Soggetti responsabili delle entrate

1. Sono responsabili delle singole entrate del Comune i funzionari dei singoli settori ai quali le stesse risultano affidate con atti dell'Organo Esecutivo, nei modi e nelle forme previsti dalla vigente normativa.

2. Il funzionario responsabile cura tutte le operazioni utili all'acquisizione delle entrate compresa l'attività istruttoria di controllo e verifica nonché l'attività di liquidazione, di accertamento e sanzionatoria. Lo stesso appone il visto di esecutività sui ruoli per la riscossione dei tributi e delle altre entrate (ai sensi dell'art. 24 - c. 3 della L. 449/97), salvo quando il servizio sia affidato a terzi.

3. Qualora sia deliberato di affidare ai soggetti di cui all'art. 52, co. 5, lettera b) del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446, anche disgiuntamente, la liquidazione, l'accertamento e la riscossione dei tributi e di tutte le altre entrate, i suddetti soggetti debbono intendersi responsabili dei singoli servizi e delle attività connesse.

4. Per i casi di violazioni commesse senza dolo o colpa grave l'Ente si assume il debito dell'autore dell'illecito, così come previsto dall'art. 11, comma 6, del D.Lgs. 172/97.

5. Non sono riconosciute le responsabilità nei confronti di coloro che hanno delegato le proprie funzioni in materia fiscale, e per la realizzazione dei vari adempimenti, ad altre unità operative consentite dall'organizzazione degli uffici e dei servizi all'interno dell'Ente.

Art. 7

Attività di verifica e di controllo

1. I responsabili di ciascuna entrata sono obbligati a provvedere al controllo di versamenti, dichiarazioni, denunce, comunicazioni e, in generale, di tutti gli adempimenti stabiliti a carico del contribuente o dell'utente, e del rispetto di tutte le norme di legge e di regolamento che disciplinano le singole entrate.

2. Nell'esercizio dell'attività istruttoria trovano applicazione i principi stabiliti dalla legge 07/08/1990, n. 241, con esclusione delle norme di cui agli artt. da 7 a 13.

3. In particolare, il funzionario responsabile deve evitare ogni spreco nell'utilizzazione dei mezzi in dotazione, utilizzando in modo razionale risorse umane e materiali e semplificando le procedure nell'intento di ottimizzare i risultati.

4. Prima di emettere il provvedimento sanzionatorio, il funzionario - quando non sussistano prove certe dell'inadempienza (anche se suscettibili di prova contraria) - può invitare il contribuente a fornire chiarimenti, adeguandosi, nelle forme, a quanto eventualmente previsto nella disciplina di legge o regolamentare relativa a ciascuna entrata, prima di emettere un provvedimento accertativo sanzionatorio.

5. I controlli vengono effettuati sulla base dei criteri individuati dalla Giunta Comunale in sede di approvazione del piano esecutivo di gestione, ovvero con delibera successiva, in caso di progetti intenzionali che coinvolgano il personale, nella quale venga dato atto che le risorse assegnate risultino congrue rispetto agli obiettivi da raggiungere in relazione all'attività in argomento.

Art. 8

Attività di liquidazione delle entrate tributarie o patrimoniali

1. L'attività di liquidazione delle entrate tributarie e patrimoniali dovrà svolgersi da parte del Comune nella piena osservanza dei principi di semplificazione, pubblicità e trasparenza per il cittadino con la pubblicazione presso l'ufficio preposto delle tariffe, delle aliquote, dei canoni, dei prezzi pubblici e dei relativi criteri e modalità di computo riferiti a ciascun tributo, entrata o servizio.

Presso l'ufficio competente potrà, altresì, essere istituito un apposito sportello abilitato a fornire ai cittadini tutte le informazioni e i chiarimenti necessari relativamente alle entrate liquidate.

2. Per le entrate tributarie per le quali vige l'obbligo dell'autoliquidazione sarà cura del Comune comunicare i termini e le modalità degli adempimenti previsti negli appositi regolamenti.

3. Per le entrate tributarie per le quali sia previsto, per legge, il provvedimento di liquidazione, questo dovrà avere necessariamente la forma scritta, con l'indicazione di tutti gli elementi utili al destinatario ai fini dell'esatta individuazione del debito. L'atto, a pena di nullità, dovrà essere notificato tramite Messo Comunale o attraverso raccomandata postale con avviso di ricevimento.

4. Per le entrate patrimoniali sarà cura del Comune determinare i termini e le modalità degli adempimenti connessi specificandole negli appositi regolamenti, sentito il Responsabile del Servizio Finanziario che è preposto al coordinamento dei vari Responsabili di ciascuna entrata, ognuno per le proprie competenze, tenendo a riferimento i flussi di cassa e le norme vigenti in materia finanziaria.

Art. 9

Attività di accertamento e rettifica delle entrate tributarie e patrimoniali

1. L'attività di accertamento e di rettifica delle entrate tributarie è svolta dal Comune, a mezzo dei propri funzionari (anche con incarichi speciali), nel rispetto dei termini di decadenza o di prescrizione indicati nelle norme che disciplinano i singoli tributi. Deve essere notificato al contribuente apposito atto nel quale debbono essere chiaramente indicati tutti gli elementi che costituiscono il presupposto di imposta, il periodo di riferimento, l'aliquota applicata, l'importo dovuto, il termine e le modalità per il pagamento, il termine e l'autorità per l'eventuale impugnativa.

2. La richiesta al cittadino di importi di natura non tributaria per i quali, a seguito dell'attività di controllo di cui all'art. 7, risulti che sia stato omesso totalmente o parzialmente il pagamento, deve avvenire mediante notifica di apposito atto nel quale debbono chiaramente essere indicati tutti gli elementi utili per l'esatta individuazione del debito, il periodo di riferimento, le modalità ed il termine per il versamento.

3. L'atto di accertamento o di liquidazione di cui ai commi precedenti deve essere notificato al contribuente-utente tramite il Messo Comunale o attraverso raccomandata postale con avviso di ricevimento.

4. Le attività di accertamento e di recupero delle somme dovute, sia di natura tributaria che patrimoniale, nel caso di affidamento in concessione a terzi del servizio, sono svolte dal concessionario con le modalità indicate nel disciplinare che regola i rapporti tra il Comune e tale soggetto.

Art. 10

Sanzioni

1. Le sanzioni relative alle entrate tributarie, previste dai D.Lgs. 471 - 472 - 473 del 28/12/1997, sono graduate con apposita deliberazione adottata ai fini dell'individuazione dei criteri da seguire nell'attività di controllo, sulla base dei limiti minimi e massimi previsti nei regolamenti che disciplinano le singole entrate. In assenza del provvedimento deliberativo si applicheranno le aliquote minime previste dai suddetti decreti legislativi.

2. Le sanzioni relative alle entrate non tributarie sono previste nei regolamenti di ogni singola entrata.

3. Le sanzioni sono irrogate con provvedimento del funzionario responsabile di cui all'art. 6.

Art. 11

Tutela giudiziaria

1. Ai fini dello svolgimento delle procedure contenziose in materia di entrate tributarie, ai sensi del D.Lgs. 31/12/1992, n. 546, il funzionario responsabile del Comune o il concessionario di cui all'art. 52, co. 5, lett. b), del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446, è abilitato alla rappresentanza dell'ente ed a stare in giudizio con l'assistenza di un difensore professionista abilitato, quando il funzionario lo ritenga necessario.

2. Ai fini dello svolgimento dell'attività giudiziaria in materia di entrate patrimoniali, il Comune od il concessionario di cui all'art. 52 del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446, debbono farsi assistere da un professionista abilitato.

3. Nel caso in cui il Comune decida di avvalersi per la rappresentanza e l'assistenza in giudizio di un professionista abilitato, stipulando con lo stesso apposita convenzione, dovranno applicarsi i tariffari minimi di legge.

Art. 12

Forme di riscossione volontaria

1. La riscossione volontaria delle entrate deve essere conforme alle disposizioni contenute nel Regolamento di contabilità del Comune, adottato ai sensi del D.Lgs. 25/02/1995, n. 77, e successive modificazioni ed integrazioni.

2. I regolamenti disciplinanti le singole entrate tributarie e patrimoniali debbono singolarmente prevederne le modalità di versamento che, in ogni caso, saranno ispirate a criteri di economicità, praticità e comodità di riscossione identificabili, per esempio, nel versamento diretto, o tramite conto corrente postale riferito ad ogni singola entrata o con

sistemi di accredito elettronico e simili, quando l'organizzazione e la struttura dell'Ente lo permettano.

Art. 13

Forme di riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva dei tributi e delle altre entrate avviene attraverso le procedure previste con i regolamenti delle singole entrate nelle forme di cui alle disposizioni contenute nel R.D. 14/04/1910, n. 639, o con le procedure previste con D.P.R. 29/09/1973, n. 602, modificato con D.P.R. 28/01/1988, n. 43.

2. Resta impregiudicata, per le entrate patrimoniali, la possibilità di recuperare il credito mediante ricorso al giudice ordinario, purché il funzionario responsabile giustifichi con idonea motivazione l'opportunità e convenienza economica di tale procedura.

3. E' attribuita al funzionario responsabile o al soggetto di cui all'art. 52, co. 5, lett. b) del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446, la firma dell'ingiunzione per la riscossione coattiva delle entrate ai sensi del R.D. 14/04/1910, n. 639. Per le entrate per le quali la legge preveda la riscossione coattiva con la procedura di cui al D.P.R. 29/09/1973, n. 602, modificato con D.P.R. 28/01/1988, n. 43, le attività necessarie alla riscossione competono al funzionario responsabile o al soggetto di cui all'art. 52, co. 5, lett. b) D.Lgs. 15/12/1997, n. 446. I ruoli vengono compilati sulla base di minute predisposte dai singoli Servizi che gestiscono le diverse entrate e corredate da documentazione comprovante il titolo per la riscossione.

4. E' stabilito da apposito regolamento di "Autotutela" il limite al di sotto del quale non si procede al recupero delle somme non versate, ed al rimborso da parte del Comune delle stesse.

Art. 14

Autotutela

1. Si applicano le norme e le disposizioni previste nell'apposito Regolamento Comunale.

Art. 15

Accertamento con adesione

1. Si applicano per le entrate tributarie, in quanto compatibili, le norme dettate con D.Lgs. 19/06/1997, n. 218, in materia di accertamento con adesione per i tributi erariali la cui estensione ai tributi locali è stabilita per effetto della L. 27/12/1997, n. 449, art. 50.

Art. 16

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1999.

UFFICIO

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA
(art. 53 L. 142/90)

Motivazioni: _____

SI ESPRIME

parere favorevole.

Data 18 NOV. 1998



[Handwritten signature]

IL RESPONSABILE

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE
(Art. 53 L. 142/90)

Visti gli atti contabili;

SI ESPRIME

parere favorevole

sfavorevole per _____

in ordine alla regolarità contabile.

Data 18 NOV. 1998

[Handwritten signature]

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO FINANZIARIO



c.a.p. 66036

COMUNE DI ORSOEGNA

PROVINCIA DI CHIETI

DELIBERA N. 70
DATA 22.12.98

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Seduta di: CONSIGLIO COMUNALE del 22-12-98
~~CONSIGLIO COMUNALE~~ del XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

OGGETTO: _____

IL SOTTOSCRITTO SEGRETARIO COMUNALE, IN MERITO ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CUI ALL'OGGETTO, ESPRIME PARERE FAVOREVOLE SOTTO IL PROFILO DELLA LEGITTIMITA'.

ORSOGNA, LI 18 NOV 1998
18 NOV 1998

IL SEGRETARIO COMUNALE
[Signature]
(Dr. EVELINA DI FABIO)

IL CONSIGLIERE ANZIANO

[Handwritten signature]

IL PRESIDENTE

[Handwritten signature]

IL SEGRETARIO

[Handwritten signature]




REGIONE ABRUZZO
Comitato di Controllo - Sezione di CHIETI

Prot. N. Provvedimento adottato
nella seduta del

.....
.....
.....
.....

Chieti, li

IL SEGRETARIO GENERALE



COMUNE DI ORSOGNA

Provincia di Chieti

DELIBERAZIONE ORIGINALE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 8 del Reg. Data 27-04-2007

Oggetto: REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE ENTRATE: INTEGRAZIONE AI SENSI L. 27.12.2006, N. 296.

L'anno duemilasette il giorno ventisette del mese di aprile alle ore 19:05, nella consueta sala delle adunanze del Comune suddetto.

Alla Prima convocazione del Consiglio Comunale in sessione Ordinaria e in seduta pubblica sono presenti all'appello nominale i Signori:

D'ALESSANDRO ALESSANDRO	P	BUCCI RAFFAELE	P
MONTEPARA FABRIZIO	P	PINTO NICOLO'	P
IEZZI NICOLO' VINCENZO	P	DI GIROLAMO VINCENZO	P
IOCCO VITTORIA	A	VALERIO TOMMASO	P
CIPOLLONE ROCCO	P	DEL GRECO GIOVANNI	P
DI RICO LARA	P	ANGELINI GIANFRANCO	A
PERINUZZI FIORELLA	P	D'ALLEVA NICOLA	P
DE CINQUE ISABELLA	P	DESIDERIO ANTONIO	P
PRIMITERRA AMEDEO	A		

Assegnati n. 17

In carica n. 17

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza il Sig.D'ALESSANDRO ALESSANDRO nella sua qualità di SINDACO e dichiara aperta la seduta; Partecipa il Segretario comunale Dott.ssa Evelina Di Fabio, incaricato della redazione del verbale

Alle ore 19:43 rientra in aula il Consigliere Cipollone Rocco- Consiglieri presenti n.14.

Il Sindaco illustra l'argomento all'O.d.G..

Interviene il Consigliere Valerio Tommaso il quale dichiara che il gruppo di minoranza non parteciperà al voto in quanto l'argomento è molto tecnico e non avendo a disposizione il regolamento citato nella proposta , non è stato possibile esprimere alcun giudizio sulla proposta di deliberazione .

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI:

- Il Regolamento per la disciplina delle Entrate approvato con proprio atto n. 70 del 22.12.1998;
- la L. 27.12.2006, n. 296 che all'art. 1 c. 167 ha introdotto la compensazione dei tributi locali da disciplinare nell'autonomia gestionale ed organizzativa riconosciuta all'Ente locale;
- il comma 165 della suddetta Legge che , altresì, dispone come la misura annua degli interessi sia determinata, da parte di ciascun Ente impositore, nei limiti dei tre punti percentuali di differenza rispetto al tasso di interesse legale;
- che i suddetti interessi sono calcolati con maturazione giornaliera, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili;

TENUTO CONTO

- che tale norma, stante il comma 171 della stessa Legge, si applica anche ai rapporti di imposta pendenti al 01 gennaio 2007;

ATTESO

- di disciplinare l'istituto della compensazione al fine di dotare gli uffici ed i contribuenti di uno strumento gestionale valido, in attesa di una revisione generale dello stesso ;
- di disciplinare la misura annua degli interessi giungendo alla loro determinazione anche in ragione dei tassi applicati dall'Ente per gli importi da recuperare e/o rimborsare di competenza fino al 31.12.2006 ;
- di non discriminare soggetti che, risultando debitori ovvero creditori per medesime annualità, avrebbero diversamente, una differente quantificazione di interessi a seconda che il provvedimento di accertamento o rimborso sia stato emesso entro il 31.12.2006 ovvero da emanarsi;

VISTA la L. 27.12.2006, n. 296;

VISTO lo Statuto dell'Ente;

Acquisito il parere favorevole di cui all'art. 49 del T.U. 267/2000;

Con voti FAVOREVOLI n.10. Il gruppo di minoranza nelle persone di (Valerio Tommaso, D'Alleva Nicola , Desiderio Antonio e Del Greco Giovanni) non partecipa al voto per le motivazioni sopraesprese .

DELIBERA

Di apportare le seguenti modifiche al Regolamento per la disciplina delle Entrate introducendo i seguenti articoli:

Art. 15 bis

Tassi di interesse debito/credito

Vengono determinati i tassi di interesse per i rapporti debito/credito con i contribuenti come di seguito:
- 2,75 % (duevirgolasettantacinquepercento) fino al 31.12.2006 da intendersi come tasso annuo, con maturazione giornaliera., dando atto che fino all'approvazione del presente restano valide le percentuali applicate dai provvedimenti emessi dal 01.01.2007 alla data di esecutività del presente atto;

- 1,% (unopercento) punti percentuali oltre il saggio legale dal 01.01.2007.

Art. 15 ter

Compensazione tra crediti e debiti per il medesimo tributo

1. E' ammessa la compensazione verticale nell'ambito dei soli tributi locali a far tempo dal I° gennaio 2007 e secondo le modalità indicate nei commi che seguono.
2. Il contribuente, nei termini di versamento del tributo, può detrarre dalla quota dovuta eventuali eccedenze di versamento del tributo medesimo relative all'anno in corso od a quelli precedenti, senza interessi e purchè non sia intervenuta decadenza dal diritto al rimborso, dopo aver ottenuto la convalida da parte dell'Ufficio Tributi.
3. Il contribuente che intende avvalersi della facoltà di cui al precedente comma 2 deve presentare, entro il termine massimo di 60 (sessanta) giorni antecedenti la scadenza del pagamento, all'Ufficio Tributi, tramite il protocollo dell'Ente, una dichiarazione contenente almeno i seguenti elementi:
 - generalità e codice fiscale del contribuente;
 - il tributo dovuto al lordo della compensazione;
 - l'esposizione delle eccedenze di versamento che si intende compensare distinte per anno d'imposta;
 - l'attestazione di non aver domandato il rimborso delle quote versate in eccedenza e portate in compensazione.
4. Nel caso in cui le somme a credito siano maggiori del tributo dovuto, la differenza può essere portata in compensazione per i versamenti successivi senza ulteriori adempimenti, ovvero ne può essere chiesto il rimborso. In tal caso, il rispetto del termine di decadenza per l'esercizio del diritto al rimborso deve essere verificato con riferimento alla data di prima applicazione della compensazione.
Inoltre , data l'urgenza

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti FAVOREVOLI n. 10 .Il gruppo di minoranza nelle persone di Valerio Tommaso –Del Greco Giovanni-Desiderio Antonio e D'Alleva Nicola

DELIBERA

Di dichiarare la presente delibera immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4 del T.U. del 18/08/2000 n.267 .

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
D'ALESSANDRO ALESSANDRO

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA DI FABIO EVELINA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, su attestazione del Messo comunale certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il giorno 07-05-2007 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 - D.lgs 267/2000.

ORSOGNA, li 07-05-2007

ALBO N. 21 DEL 7 MAG. 2007

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA DI FABIO EVELINA

CERTIFICATO ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____ per il decorso termine di 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi del comma 3 - art. 134 del D.Lgs. 18.8.2000, n.267.

ORSOGNA, li 7 MAG 2007

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA DI FABIO EVELINA



COMUNE DI ORSOGNA

Provincia di Chieti

DELIBERAZIONE ORIGINALE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 46 del Reg. Data 29-10-2020

COPIA

Oggetto: **REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE ENTRATE: APPROVAZIONE MODIFICA ED INTERGRAZIONE**

L'anno duemilaventi il giorno ventinove del mese di ottobre alle ore 19:10, nella consueta sala delle adunanze del Comune suddetto.

Alla Prima convocazione in sessione Straordinaria e in seduta pubblica sono presenti all'appello nominale i Signori:

Salerni Ernesto	P	TIVOLESI GIULIANA	P
MARINUCCI ANDREA	P	PACE ANTONIO	P
D'ORAZIO PAOLO ERMINIO	P	CIPOLLONE ROCCO	P
BUCCI TOMMASO	P	DI POMPO MARIA TERESA	A
CANIGLIA GIOVANNI	P	IOCCO VITTORIA	P
PRIMITERRA ALEX	P	MONTEPARA FABRIZIO	P
DI SARIO PAOLO	P		

In carica n. 13

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza il Sig. Salerni Ernesto nella sua qualità di SINDACO e dichiara aperta la seduta;

Partecipa il Segretario comunale Dott.ssa Sabatini Cristiana, incaricato della redazione del verbale.

Sono presenti e partecipano alla seduta senza diritto di voto gli assessori esterni

MONTEFUSCO TIZIANA	P
--------------------	---

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione hanno espresso parere come di seguito:

PARERE: Favorevole in ordine alla REGOLARITA' TECNICA

Data: 20-10-2020

Il Responsabile del Servizio
F.to Dott.Ssa Calabrese Giuseppina

PARERE: Favorevole in ordine alla REGOLARITA' TECNICA

Data: 22-10-2020

Il Responsabile del Servizio
F.to Sabatini Cristiana

Per quanto di competenza, su richiesta del Sindaco, si esprime favorevole in merito alla conformità dell'atto alle leggi vigenti, ai sensi dell'art. 97, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita l'illustrazione dell'argomento da parte del Consigliere Marinucci Andrea, il quale spiega che il vigente Regolamento comunale per la disciplina delle entrate è stato approvato nel 1998; in questa sede, si provvede ad una parziale modifica dell'art. 9, a seguito della Legge di Bilancio 2020, con l'impegno di approvare presto un nuovo Regolamento in materia; dà lettura dell'art. 9 da modificare; afferma che, alla luce della riforma legislativa introdotta dalla Legge di Bilancio 2020 e dell'attuale personale dipendente, l'accertamento e la riscossione coattiva dei tributi necessitano di figure specializzate esterne;

Aperta la discussione, interviene il Consigliere Montepara Fabrizio, il quale esprime la contrarietà del gruppo di minoranza in merito, poiché ritiene che la materia dei tributi, proprio per l'importanza e la delicatezza della stessa, dovrebbe essere svolta dal Comune, anche con l'ausilio di ditte esterne; ribadisce che il controllo tributario dovrebbe essere sempre in capo all'Ente, e non al concessionario; precisa che fino ad oggi il Comune di Orsogna non ha mai fatto ricorso all'istituto della concessione;

Replica il Consigliere Marinucci Andrea che questa Amministrazione non si sta spogliando della funzione di controllo perché c'è l'Ufficio di mediazione obbligatoria, quindi c'è sempre la possibilità che il contribuente dialoghi con l'Ufficio tributi attraverso l'istituto della mediazione; spiega che la normativa tributaria si sta facendo sempre più complicata e pertanto diventa più facile incorrere in errori; invece le ditte esterne, specializzate in materia, sono autorizzate dal Ministero;

Non essendovi ulteriori interventi, preso atto della proposta in oggetto di seguito riportata;

Premesso che:

- l'art. 52 del D.Lgs. 446/97, nel testo in vigore, dispone:

"1. Le province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili ... omissis

5. I regolamenti per quanto attiene all'accertamento e alla riscossione dei tributi e delle altre entrate, sono informati ai seguenti criteri:

a) l'accertamento dei tributi può essere effettuato dall'ente locale anche nelle forme associate previste negli articoli 24, 25, 26 e 28 della legge 8 giugno 1990, n. 142;

b) qualora sia deliberato di affidare a terzi, anche disgiuntamente, l'accertamento e la riscossione dei tributi e di tutte le entrate, le relative attività sono affidate, nel rispetto della normativa dell'Unione europea e delle procedure vigenti in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali, a:

1) i soggetti iscritti nell'albo di cui all'articolo 53, comma 1;

2) gli operatori degli Stati membri stabiliti in un Paese dell'Unione europea che esercitano le menzionate attività, i quali devono presentare una certificazione rilasciata dalla competente autorità del loro Stato di stabilimento dalla quale deve risultare la sussistenza di requisiti equivalenti a quelli previsti dalla normativa italiana di settore;

3) la società a capitale interamente pubblico, di cui all'articolo 113, comma 5, lettera c), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, mediante convenzione, a condizione: che l'ente titolare del capitale sociale eserciti sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi; che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente che la controlla; che svolga la propria attività solo nell'ambito territoriale di pertinenza dell'ente che la controlla;

4) le società di cui all'articolo 113, comma 5, lettera b), del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, iscritte nell'albo di cui all'articolo 53, comma 1, del presente

decreto, i cui soci privati siano scelti, nel rispetto della disciplina e dei principi comunitari, tra i soggetti di cui ai numeri 1) e 2) della presente lettera, a condizione che l'affidamento dei servizi di accertamento e di riscossione dei tributi e delle entrate avvenga sulla base di procedure ad evidenza pubblica;

c) l'affidamento di cui alla precedente lettera b) non deve comportare oneri aggiuntivi per il contribuente;

d) il visto di esecutività sui ruoli per la riscossione dei tributi e delle altre entrate è apposto, in ogni caso, dal funzionario designato quale responsabile della relativa gestione. omissis ...”;

- il vigente «T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» (D.lgs. 267/18.8.2000) conferma, all'art. 149, che *“...La legge assicura (...) agli enti locali potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, con conseguente adeguamento della legislazione tributaria vigente.» e precisa, all'art. 42, Il comma, che rientra nella competenza del consiglio comunale l'adozione di atti in materia regolamentare (lett. A) e di atti concernenti l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote (lett. F) ...”;*
- l'art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000 dispone *“... Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento ...”;*

Visto il D.M. Ministero dell'Interno 13 dicembre 2019, pubblicato in G.U. n. 295 del 17 dicembre 2019, che differisce al 31 marzo 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 e autorizza sino alla stessa data l'esercizio provvisorio;

Visto il D.M. Ministero dell'Interno 28 febbraio 2020, pubblicato in G.U. n. 50 del 28 febbraio 2020, che differisce ulteriormente al 30 aprile 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 e autorizza sino alla stessa data l'esercizio provvisorio;

Preso atto che l'art. 107, c. 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18, come modificato dall'art. 106, c. 3-bis, D.L. n. 34/2020, dispone il differimento al 30 settembre 2020 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2020-2022, in considerazione *“della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19 e della oggettiva necessità di alleggerire i carichi amministrativi di enti ed organismi pubblici anche mediante la dilazione degli adempimenti e delle scadenze”;*

Rilevato che con decreto del Ministro dell'Interno 30 settembre 2020 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 244 del 2 ottobre 2020), d'intesa con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, è stato disposto il differimento al **31 ottobre 2020** del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020-2022 da parte degli enti locali;

Visto il Regolamento per la Disciplina delle Entrate del Comune di Orsogna, approvato con propria precedente delibera n. 70 del 22/12/1998, esecutiva come per legge, modificata ed integrata con propria precedente delibera n. 8 del 27/04/2007, esecutiva come per legge;

Rilevato che il citato Regolamento all'art. 9 recita:

“l'attività di accertamento e di rettifica delle entrate tributarie è svolta dal Comune, a mezzo dei propri Funzionari (anche con incarichi speciali) nel rispetto..... omissis”

Visto che:

- la legge di Bilancio 2020 (L. 160/2019) introduce la riforma della riscossione dei tributi degli enti locali. In particolare la riforma potenzia le attività di riscossione relative agli atti degli Enti emessi dal 1° gennaio 2020, introducendo l'istituto dell'accertamento esecutivo, sul modello di quanto la norma già prevede per le entrate erariali;
- gli artt. 1 e 3 del D.L. 193/2016 hanno ridisegnato il sistema della riscossione delle imposte;
- alla luce del quadro normativo vigente, gli enti locali possono:
 - a) Effettuare la riscossione diretta;
 - b) Ricorrere all'affidamento a proprie società strumentali;
 - c) Affidare la riscossione all'Agenzia Entrate-Riscossione, ma non le attività di accertamento e liquidazione;
 - d) Affidare la riscossione coattiva a soggetti esterni tra i quali i concessionari iscritti ad apposito Albo dei soggetti abilitati;
 - e) Affidare le fasi di liquidazione ed accertamento ai soggetti abilitati;
- la gestione dei servizi di riscossione locale ha subito, nel corso degli ultimi anni, troppe modifiche legislative;
- si sovrappongono continue modifiche normative sia per l'aspetto tributario che per l'aspetto connesso ai procedimenti del contenzioso e della riscossione;

Considerato che si rende necessario procedere alla modifica dell'art. 9 del vigente Regolamento per la Disciplina delle Entrate del Comune di Orsogna, prevedendo tra le forme di gestione dell'accertamento anche il ricorso all'esternalizzazione del servizio di liquidazione, accertamento e relativa riscossione anche del coattivo;

Acquisiti:

- il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Responsabile Finanziario ai termini dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;
- il parere favorevole del Revisore dei Conti ai sensi dell'art. 239 comma 1 lettera b) n. 7) del TUEL 2000, trasmesso con nota acquisita al Prot. n. 9011 in data 26.10.2020;
- il parere favorevole espresso dal Segretario Comunale in ordine alla conformità del presente atto alle leggi vigenti, reso ai sensi dell'art. 97 comma 2 del D.Lgs. 267/2000;

Visto il D.Lgs. 5/12/1997, n. 446 nel testo in vigore;

Visto il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 nel testo in vigore;

Visto lo Statuto dell'Ente;

Con votazione palese dal seguente risultato:

Consiglieri presenti e votanti: n. 12 – voti favorevoli: n. 09 – voti contrari: n. 03 (Cipollone Rocco, Iocco Vittoria, Montepara Fabrizio) e nessun astenuto,

DELIBERA

- 1) Di apportare, per i motivi espressi in premessa e che si intendono integralmente richiamati, la modifica al vigente Regolamento per la disciplina delle entrate, art. 9 comma 1 come di seguito (le parti modificate sono in corsivo):

ART. 9

“1. L’attività di accertamento e rettifica e riscossione anche del coattivo delle entrate tributarie, secondo gli indirizzi del Consiglio Comunale, può essere svolta dal Comune:

a) attraverso i propri Funzionari nominati anche con incarichi speciali;

b) affidando una o entrambe le fasi di accertamento e riscossione coattiva a soggetti abilitati tra i quali i concessionari iscritti ad apposito Albo, secondo la normativa vigente nel tempo, nel rispetto dei termini di decadenza o di prescrizione indicati nelle norme che disciplinano i singoli tributi. Deve essere notificato al contribuente apposito atto nel quale debbono essere chiaramente indicati tutti gli elementi che costituiscono il presupposto di imposta, il periodo di riferimento, l’aliquota applicata, l’importo dovuto, il termine e le modalità per il pagamento, il termine e l’autorità per l’eventuale impugnativa.

2. omissis omissis”

- 2) Di dare atto che le modifiche di cui al punto precedente trovano applicazione a decorrere dal 01° gennaio 2020;
- 3) Di trasmettere in modalità telematica la presente deliberazione al MEF, ai fini della pubblicazione nel portale del Federalismo Fiscale
- 4) Di dare atto che alla pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente provvederà il Responsabile della Pubblicazione e Trasparenza.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con votazione palese dal seguente risultato:

Consiglieri presenti e votanti: n. 12 – voti favorevoli: n. 09 – voti contrari: n. 03 (Cipollone Rocco, Iocco Vittoria, Montepara Fabrizio) e nessun astenuto,

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, vista l’urgenza di provvedere.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to Salerno Ernesto

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Sabatini Cristiana

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto addetto alla pubblicazione certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il giorno 13-11-2020 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 – D.lgs 267/2000.

Orsogna, li 13-11-2020

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
F.to Dr. Andrea Mancini

ALBO N. 1147 DEL 13-11-2020

CERTIFICATO ESECUTIVITA'

- La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 29-10-2020 perché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del TUEL:

ORSOGNA, li 13-11-2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Sabatini Cristiana

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo

ORSOGNA, li 13-11-2020



IL SEGRETARIO COMUNALE
Sabatini Cristiana

Cristiana Sabatini